**L’offerta sussidiaria negli IP**

Dall’anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione, che si articola in percorsi di istruzione di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e percorsi di istruzione e formazione professionale, di competenza regionale. Ora si può, al termine del 1° ciclo, assolvere l’obbligo di istruzione ed esercitare il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sia nei percorsi di istruzione quinquennale, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali (IeFP).

**Il sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento – rispettivamente – di qualifiche e diplomi professionali.** **Le qualifiche e i diplomi professionali**, **di competenza regionale**, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto **compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con Accordi del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012**.

A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1° livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012.

Al termine dei primi due anni, inoltre, viene rilasciato - su richiesta dello studente - il certificato delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Le modalità organizzative e le metodologie di realizzazione dei percorsi prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio e si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione.

**I percorsi IeFP sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, oppure dagli Istituti Professionali, in regime di sussidiarietà, se previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell’Intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010**.

Nel quadro di intese tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero dell’economia e delle finanze e le singole Regioni, per i giovani tra i 14 e i 18 anni, gli istituti professionali possono svolgere - **in regime di sussidiarietà** - un ruolo integrativo e complementare rispetto ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi professionali quadriennali indicati negli Accordi di cui all’art.27, comma 2, del **Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226...” Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53**

Le Regioni e lo Stato con l’accordo del 29.4.2010 hanno definito il nuovo repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi professionali secondo i principi dell’EQF.

Sono stati definiti gli standard formativi minimi nazionali delle competenze tecnico-professionali per 21 percorsi di qualifica (triennali) e per 21 percorsi di diploma professionale (quadriennali).

Il Repertorio costituisce il punto di riferimento per tutta l’offerta di istruzione e formazione professionale, ivi comprese quella oggetto degli accordi Stato-Regioni per il rilascio delle qualifiche triennali da parte degli IPS.( Istituti professionali di Stato)

L’intesa sancita dalla **Conferenza unificata Stato Regioni del 16 dicembre 2010 e il DM 4/2011** di adozione delle Linee Guida per i raccordi organici tra percorsi degli IP e dell’IeFP

**Il nuovo sistema di istruzione e formazione professionale**

Il nuovo sistema di istruzione e formazione professionale regionale (IFP) è il risultato di una complessa serie di interventi. Innanzi tutto la riforma costituzionale del 2001 che attribuisce la materia dell’istruzione e formazione professionale alla competenza esclusiva delle Regioni. Poi la legge 53 e l’accordo Stato-Regioni del 2003 da cui nascono i percorsi triennali come canale alternativo alla scuola secondaria superiore per assolvere al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale; segue la legge 133 del 2008 che reintroduce la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione nei percorsi IFP diventati ordinamentali, mentre la legge 296/2006 del Governo Prodi prevedeva l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a 16 anni nei percorsi triennali IFP solo in via provvisoria e sperimentale. Infine, l’accordo in Conferenza Stato Regioni del 2010 per la definizione delle 21 figure professionali, sia per le qualifiche triennali che per i diplomi quadriennali, e l’intesa in Conferenza Unificata sulle linee guida per gli organici raccordi tra percorsi di istruzione professionale statale e percorsi IFP regionali. Il nuovo sistema nazionale IFP risultante da questa intricata serie di interventi normativi è costituito dalla somma di diversi sottosistemi regionali che combinano, con mix differenti, offerte di IFP di enti di formazione professionale accreditati e offerte di istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.

**L’offerta sussidiaria**

Quest’ultima tipologia di offerta IFP nasce dalla consapevolezza che la maggior parte delle regioni non è in grado di attivare autonomi percorsi di IFP e che nemmeno lo Stato centrale ha le risorse da trasferire alle regioni. Di qui l’accordo del 16 dicembre 2010 e la predisposizione di linee guida finalizzate alla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi scolastici e i percorsi di IFP, in modo da permettere all’offerta formativa delle Regioni di affidare agli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà un ruolo integrativo e complementare. Ciascuna Regione stabilisce, nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche, i percorsi di IeFP che gli Istituti Professionali possono erogare in regime sussidiario. Sono previste due tipologie di offerta: sussidiaria integrativa (gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di istruzione professionale possono conseguire al termine del terzo anno la qualifica professionale triennale e, a tal fine, gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli e gli spazi di flessibilità del 25% per i primi due anni e del 35% nel terzo anno, riservati esclusivamente alle aree di indirizzo) o sussidiaria complementare (gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi regionali di IFP finalizzati a conseguire sia le qualifiche che i diplomi professionali).

**Percorsi triennali**

Questi percorsi nati dall’accordo Stato-Regioni del 2003, in attuazione della legge 53/03, hanno migliorato la qualità dell’offerta regionale tradizionale di formazione professionale: la loro durata è almeno triennale, contengono discipline e attività attinenti anche alla formazione culturale generale, consentono il conseguimento di qualifiche professionali riconosciute a livello nazionale, rilasciate dalle Regioni attraverso strutture formative accreditate che realizzano gli interventi, prevedono forme di integrazione con le scuole e stage nei luoghi di lavoro.

**Tipologie di offerta previste:**

A-integrativa (Emilia Romagna)

B-complementare

**Tipologia A integrativa**

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali finalizzati all’acquisizione dei

Diplomi di Istruzione professionale possono conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di

Qualifica professionale indicati nell’allegata tabella 1), in relazione all’indirizzo di studio frequentato,

validi per l’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione. A tal fine, nell’ambito del

Piano dell’offerta formativa, i **competenti Consigli di classe organizzano i curricoli, nella loro autonomia, in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei**

**percorsi quinquennali,** nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/09 in materia di

valutazione degli alunni. Per la predisposizione dell’offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili, con particolare riferimento al punto 4: - personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi; - caratterizzazione dell’offerta sul territorio, in rapporto alle esigenze formative del mondo del lavoro; - determinazione qualitativa dell’organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; - eventuale completamento/arricchimento dei percorsi dell’Istruzione professionale in rapporto all’ordinamento regionale, sulla base di specifiche previsioni ed interventi a carico delle Regioni, sempreché previsto negli accordi territoriali di cui al Capo VII, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; - riferimento all’ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di IeFP

**Tipologia B – Offerta sussidiaria complementare**

Gli studenti possono conseguire i titoli di Qualifica e Diploma Professionale presso gli Istituti Professionali. A tal fine, gli Istituti Professionali attivano classi che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005-

 **Esami finali e certificazione**

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui alle tipologie A e B per il conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma professionale si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’ art. 17, con particolare riferimento al comma 2, e all’art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005

Documenti di livello nazionale

- Decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Regolamento recante norme

per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010. Recepimento dell’Accordo sancito in sede di

Conferenza Stato–Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,

riguardante il primo anno di attuazione – anno scolastico e formativo 2010-2011 – dei percorsi

di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo

17 ottobre 2005, n. 226.

- Decreto Ministeriale n.4 del 18 gennaio 2011. Linee guida, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 -

quinquies del decreto - legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti

professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

- Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e

formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

- Accordo tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni

e le Comunità Montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure

nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226